

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/71 <sup>(4)</sup>, detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento <sup>(5)</sup>, allorquando le condizioni di gara non prevedono alcun importo massimo per la restituzione, quest'ultimo, dopo esame delle offerte ricevute, è fissato, per la gara in causa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio ; che in base a tali criteri, per

la trentaduesima gara parziale, è opportuno fissare l'importo massimo come indicato nell'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per la trentaduesima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16 giugno 1971, l'importo massimo della restituzione all'esportazione, ai fini dell'aggiudicazione, è fissato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a :

- a) 10,889 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 1 ;
- b) 10,480 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 2.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 95 del 29.4.1970, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28.5.1971, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU n. L 253 del 9.10.1969, pag. 7.